

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/512 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2023

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Aceto Balsamico di Modena» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 la domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta «Aceto Balsamico di Modena» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Il 31 agosto 2021 la Commissione ha ricevuto dalla Germania tre notifiche di opposizione e una dichiarazione di opposizione motivata. L'11 ottobre 2021 la Germania ha presentato altre due dichiarazioni di opposizione motivate. Il 16 settembre 2021 la Commissione ha ricevuto una quarta notifica di opposizione da un opponente con sede in Turchia. La dichiarazione di opposizione motivata corrispondente è stata presentata il 16 novembre 2021.
- (3) Dopo aver esaminato le dichiarazioni di opposizione motivate e averle ritenute ricevibili, a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012, con lettera del 10 dicembre 2021 la Commissione ha invitato l'Italia, la Germania e l'opponente della Turchia ad avviare idonee consultazioni al fine di giungere ad un accordo.
- (4) Il 4 marzo 2021 la Germania ha informato la Commissione che una delle opposizioni era stata ritirata, ma confermata da altri due opposenti tedeschi.
- (5) Le consultazioni tra l'Italia e la Germania, da un lato, e l'Italia e l'opponente della Turchia, dall'altro, si sono concluse senza aver raggiunto un accordo. È pertanto opportuno che la Commissione decida in merito alle modifiche secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto dell'esito di dette consultazioni.
- (6) Gli opposenti ritenevano che le modifiche del disciplinare avrebbero comportato la non conformità alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare avrebbero scisso il legame tra il prodotto e la zona geografica. A tal fine hanno messo in discussione le eventuali modifiche delle caratteristiche organolettiche dell'«Aceto Balsamico di Modena», la modifica dell'acidità totale minima per il prodotto invecchiato e la procedura di correzione per eventuali scostamenti dai parametri. Tali modifiche sono state contestate anche in quanto ritenute responsabili di una riduzione della qualità dell'«Aceto Balsamico di Modena» e in grado di portare ad una non conformità ai requisiti previsti per gli aceti di vino dall'allegato VII, parte II, punto 17, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (acidità totale non inferiore a 60 grammi per litro = almeno 6 %).

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 231 del 16.6.2021, pag. 11.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347, 20.12.2013, pag. 671).

